



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 1 dicembre 2012 n. 182

OGGETTO: Convenzione con il Tribunale di Chieti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del disposto dell'art.54 del D.Lgs. n.274/2000, dell'art.2 del D.M. 6.3.2001 e della Legge n.120/2010.

L'anno **duemiladodici** il giorno **1°** del mese di **dicembre** alle ore **10,30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. Gianluca COLETTI
2. Sig.ra Maria D'ALESSANDRO
3. Sig. Giannicola DI CARLO
4. Sig. Valentino DI CARLO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 22 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- a norma degli articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) il Giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 274/2000;
- a norma dell'art. 73, comma 5 bis del DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) il Giudice del Tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000 secondo le modalità ivi previste;

RILEVATO che:

- a norma dell'articolo 165 del Codice penale il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
- con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

PRESO ATTO che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

VISTA la richiesta inviata dal Tribunale di Chieti con la quale questa Amministrazione veniva invitata a valutare la possibilità di procedere alla stipula della convenzione di che trattasi, in uno con lo schema della stessa;

RITENUTO di adottare la convenzione di cui sopra, in considerazione del fatto che l'Ente Comune rientra tra quelli previsti e indicati nell'art. 54 del Decreto Legislativo 274/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e del Settore Affari Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1. approvare nel testo allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione da stipulare con il Presidente del Tribunale di Chieti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti condannati ai sensi delle normative sopra indicate, stabilendo in anni 5 (cinque) la durata di detta convenzione;
2. determinare nel numero di 4 (quattro) i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità che potranno prestare attività non retribuita a favore della collettività presso il Comune di Ortona, stabilendo altresì che detta attività si sostanzia in prestazioni di:
 - a) attività di supporto ai servizi comunali (ad es.: sistemazione archivio, ritiro posta, fotocopiatura, distribuzione materiale informativo, protocollo, ecc);
 - b) attività di supporto alla squadra operai comunali nel servizio di spazzamento strade, pulizia piazze, pulizia di aree verdi (ad es.: aiuole, giardini, parchi, ecc);
 - c) attività di supporto alla squadra operai nel servizio di manutenzione degli immobili (ad. es. scuole ecc) con opere di elettricista, idraulico, pittore, ecc;
 - d) attività di supporto alla squadra operai per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche nei periodi estivi e invernali;
 - e) attività di supporto alla squadra operai nel servizio di viabilità (ad es. sgombero neve, spargimento sale, formazione della segnaletica orizzontale ecc);
 - f) attività di supporto nella promozione culturale e turistica del Comune;
 - g) attività di supporto nei progetti di promozione delle politiche sociali (ad es. assistenza, ecc.);
 - h) attività di supporto al servizio di assistenza alle politiche di tutela ambientale;
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
4. demandare ai dirigenti dei settori presso i quali tali soggetti saranno impiegati l'incarico di coordinare la prestazione lavorativa degli stessi e di impartire loro le relative disposizioni;
5. riservare la quantificazione e l'impegno della spesa per fronteggiare gli oneri assicurativi a carico dell'Ente ai sensi dell'art.5 della convenzione, all'atto dell'effettiva assegnazione dei soggetti da impiegare nelle attività di pubblica utilità, da effettuarsi mediante determinazione dirigenziale;

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **M. D'ALESSANDRO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 7 dicembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 7 dicembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**